



A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA UNIVERSALE

LIBERTÀ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

COMUNIONE ITALIANA

GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI LIBERI MURATORI D'ITALIA
(DISCENDENZA 1805)

ANTICHI DOVERI

I DOVERI DI UN LIBERO MURATORE

Edizione del 1723

Estratti dagli Antichi documenti di Logge di oltremare e di quelle di Inghilterra, Scozia e Irlanda, per l'uso delle Logge di Londra; da leggere quando si fanno nuovi Fratelli o quando il Maestro Venerabile lo ordini.

I - TITOLI GENERALI

ossia

1. Di Dio e della Religione.
2. Del Magistrato Civile Supremo e Subordinato.
3. Delle Logge.
4. Dei Maestri, Sorveglianti, Compagni e Apprendisti.
5. Della direzione dell'Arte nel Lavoro.
6. Del comportamento, ossia

Nella Loggia allorché costituita.

Dopo che la Loggia è chiusa e i Fratelli non sono usciti.

Quando i Fratelli s'incontrano senza estranei, ma non in una Loggia.

In presenza di estranei non massoni.

In casa e nelle vicinanze.

Verso un Fratello straniero.

1

Concernente Dio e la religione

Un muratore è tenuto per la sua condizione a obbedire alla legge morale; e se intende rettamente l'Arte non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso. Ma sebbene nei tempi antichi i Muratori fossero obbligati in ogni Paese ad essere della religione di tale Paese o Nazione, quale essa fosse, oggi peraltro si reputa più conveniente obbligarli soltanto a quella Religione nella quale tutti gli uomini convengono, lasciando loro le loro particolari opinioni; ossia essere uomini buoni e sinceri o uomini di onore ed onestà, quali che siano le denominazioni o le persuasioni che li possano distinguere; per cui la Muratoria diviene il Centro di Unione e il mezzo per conciliare sincera amicizia fra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distanti.

2

Del magistrato civile supremo e subordinato

Un Massone è un pacifico suddito dei Poteri Civili, ovunque risieda o lavori e non deve essere mai coinvolto in complotti e cospirazioni contro la pace e il benessere della Nazione, ne condursi indebitamente verso i Magistrati inferiori; poiché la Muratoria è stata sempre danneggiata

ta da guerre, massacri, e disordini, così gli antichi Re e Principi sono stati assai disposti ad incoraggiare gli uomini dell'Arte, a causa della loro tranquillità e lealtà; per cui essi praticamente risposero ai cavilli dei loro avversari e promossero l'onore della fraternità che sempre fiori nei tempi di pace. Cosicché se un Fratello divenisse un ribelle contro lo Stato, non deve essere favorito nella sua ribellione ma piuttosto compianto come uomo infelice; e se non convinto di altro delitto, sebbene la leale Fratellanza possa e debba sconfessare la sua ribellione e non dare ombra o base per la gelosia politica del governo in essere, egli non può venire espulso dalla Loggia ed il suo vincolo rimane irrevocabile.

3

Delle Logge

Una loggia è un luogo dove i Muratori si raccolgono e operano; per cui tale assemblea, debitamente organizzata in società di Muratori chiamata Loggia e ogni fratello deve appartenere ad una ed essere soggetto alle sue norme e ai regolamenti generali. Essa è particolare o generale e ciò si comprenderà meglio frequentandola e mediante i regolamenti inerenti della Loggia generale o Gran Loggia. Nei tempi antichi, né Maestro né Compagno poteva esservi assente, specialmente quando convocato a comparirvi, senza incorrere in severa censura, salvo che non risultasse al Maestro e ai Sorveglianti che forza maggiore lo aveva impedito. Le persone ammesse come membri di una Loggia devono essere uomini buoni e sinceri, nati liberi e di età matura e discreta, non schiavi, non donne, non uomini immorali o scandalosi, ma di buona reputazione.

4

Dei maestri, sorveglianti, compagni e apprendisti

Tutte le preferenze fra i Muratori sono fondate soltanto sul valore reale e sul merito personale: che così i committenti siano serviti bene, che i Fratelli non debbano vergognarsi né che l'Arte Reale venga disprezzata; perciò nessun Maestro o Sorvegliante sia scelto per anzianità ma per il suo merito. È impossibile descrivere tali cose per iscritto e ogni Fratello deve stare al suo posto e addestrarsi in una via peculiare a questa Fraternità: i candidati possono sapere soltanto che nessun Maestro può assumere un Apprendista se non ha bastevole occupazione per lui, se non è un giovane perfetto, non avente nel suo corpo mutilazioni o difetti che lo possano rendere incapace di apprendere l'Arte, di servire il committente del Maestro e di essere creato Fratello e poi a tempo debito Compagno d'Arte, quando egli abbia servito un termine di anni quale comporta il costume del Paese; e che egli discenda da genitori onesti; che così, se altrimenti qualificato, egli possa accedere all'onore di essere il Sorvegliante e poi il Maestro della Loggia, il Gran Sorvegliante ed anche il Gran Maestro di tutte le Logge, secondo il suo merito.

Nessun Fratello può essere Sorvegliante se non ha svolto il ruolo di Compagno d'Arte, né Maestro se non ha funzionato da Sorvegliante, né Grande Sorvegliante se non è stato Maestro di una Loggia, né Gran Maestro se non è stato Compagno d'Arte prima della sua elezione, essendo anche di nobile nascita o gentiluomo delle più elevate maniere o eminente studioso od originale architetto o altro artista, discendente da genitori onesti e che sia di merito singolarmente grande nella opinione delle Logge. E per il migliore, più agevole e più onorevole adempimento di tale ufficio, il Gran Maestro ha il potere di scegliere il suo proprio Deputato

Gran Maestro che deve essere, o essere stato precedentemente, il Maestro di una Loggia particolare, ed ha il privilegio di agire come può agire il Gran Maestro, suo principale, a meno che il detto principale sia presente o interponga la sua autorità con una lettera. Questi Ordinatori o Governatori supremi e subordinati, dell'antica Loggia, devono essere obbediti nei loro rispettivi ambiti da tutti i Fratelli secondo gli antichi Doveri e Regolamenti con tutta umiltà, reverenza, amore e alacrità.

5

Della condotta dell'arte durante il lavoro

Tutti i Massoni devono lavorare onestamente nei giorni di lavoro, onde possano vivere decorosamente nei giorni di festa; e il tempo stabilito dalla legge del paese, o confermato dal costume, deve essere osservato. Il più esperto dei Compagni d'Arte deve essere scelto o nominato Maestro, o sovrintendente del lavoro dei committente; deve essere chiamato Maestro da coloro che lavorano sotto di lui. Gli uomini dell'Arte devono evitare ogni cattivo linguaggio e non chiamarsi fra loro con alcun nome spregevole ma Fratello o Compagno; ed essere cortesi fra loro sia dentro che fuori dalla Loggia. Il Maestro, conscio della sua abilità, condurrà il lavoro del committente nel modo più ragionevole e lealmente impiegherà le sostanze di questi come se fossero le sue proprie; né darà ad alcun Fratello o Apprendista un salario superiore a quanto realmente merita. Sia il Maestro che i Muratori ricevuti il loro giusto salario devono essere fedeli al committente ed onestamente compiere il suo lavoro, sia a misura che a giornata; non debbono lavorare a misura quando è ancora usanza lavorare a giornata. Nessuno deve manifestare invidia per la prosperità di un Fratello, né soppiantarlo o fargli togliere il suo lavoro se egli è capace di compierlo; nessuno può finire il lavoro di un altro per l'utile del committente, se non ha piena coscienza dei progetti e dei disegni di colui che l'ha cominciato. Quando un Compagno dell'Arte è scelto come Sorvegliante del lavoro sotto il Maestro, egli deve essere leale sia col Maestro che coi Compagni, deve accuratamente sorvegliare il lavoro nell'assenza del Maestro a beneficio del committente; ed i Fratelli devono obbedirgli. Tutti i Muratori impiegati riceveranno il loro salario docilmente, senza mormorazioni e senza ribellioni, e non lasciare il Maestro fino a che il lavoro sia compiuto. Un Fratello più giovane deve venire istruito nel lavoro per impedire che sprechi materiale per inesperienza e perché si ingrandisca e si mantenga nell'amore fraterno, Tutti gli arnesi usati nel lavoro devono essere approvati dalla Gran Loggia. Nessun lavorante deve essere adibito a lavori propri della Muratoria, né i Liberi Muratori potranno mai lavorare con coloro che sono non liberi, senza una urgente necessità; né essi possono insegnare ai lavoranti e ai Muratori non accettati, come devono insegnare a un Fratello o Compagno.

6

Del Comportamento, ossia

1. Nella Loggia allorché costituita

Non dovete formare comitati particolari o separate conversazioni senza l'assenso del Maestro, non trattare di alcuna cosa inopportuna o sconveniente, non interrompere il Maestro o i Sorveglianti, o alcun Fratello che parla col Maestro: non occuparvi di cose ridicole o scherzose mentre la Loggia è impegnata in altre serie e solenni.- non usare alcun linguaggio sconvien-

te sotto alcun pretesto; ma rivolgere la dovuta riverenza al vostro Maestro, ai Sorveglianti, al Compagni e inducendo questi al rispetto. Se qualsiasi accusa fosse promossa, il Fratello trovato colpevole deve accettare il giudizio e la decisione della Loggia, che è giudice idoneo e competente di tutte queste controversie (a meno che non portiate appello alla Gran Loggia) e davanti alla quale devono essere portate, a meno che un lavoro del committente non debba venire interrotto, nel qual caso ci si dovrà regolare opportunamente; ma non dovete andare in giudizio per quanto concerne la Muratoria, senza assoluta necessità riconosciuta dalla Loggia.

II. Comportamento quando la Loggia è chiusa ed i Fratelli non sono usciti

Potete divertirvi con innocente allegria, trattandovi l'un l'altro a vostro talento, ma evitando ogni eccesso, o di spingere alcun Fratello a mangiare o bere oltre la sua inclinazione o di impedirgli di andare quando le circostanze lo chiamano, o di fare o dire cose offensive e che possono impedire una facile e libera conversazione; poiché questo turberebbe la nostra armonia e vanificherebbe i nostri lodevoli propositi. Perciò né ripicche o questioni personali possono essere introdotte entro la porta della Loggia, ancor meno qualsiasi questione inerente la Religione o le Nazioni o la politica dello Stato, noi essendo soltanto, come Muratori, della summenzionata Religione Universale; noi siamo inoltre di tutte le Nazioni, Lingue, Discendenze e Idiomi e siamo avversi a tutte le politiche, come a quanto non ha mai portato al benessere della Loggia né potrebbe portarlo mai. Questo dovere è stato sempre strettamente posseduto e osservato; ma specialmente dal tempo della Riforma in Britannia, o il dissenso e la secessione di tali nazioni dalla Comunione di Roma.

III. Comportamento quando i Fratelli si incontrano senza estranei ma non in una Loggia costituita

Vi dovete salutare l'un l'altro in modo cortese, come siete stati istruiti, chiamandovi Fratello l'un l'altro, liberamente fornendovi scambievoli istruzioni che possano essere utili, senza essere visti o uditi, e senza prevalere l'un sull'altro o venendo meno al rispetto dovuto ad ogni Fratello, come se non fosse Muratore. Per quanto tutti i Muratori siano, come Fratelli, allo stesso livello, pure la Muratoria non toglie ad un uomo quell'onore di cui godeva prima; piuttosto aumenta tale onore, specialmente se egli avrà bene meritato della Fratellanza si deve onore a colui cui è dovuto, ed evitare le cattive maniere.

IV. Comportamento in presenza di estranei non Massoni

Sarete cauti nelle vostre parole e nel vostro portamento affinché l'estraneo più accorto non possa scoprire o trovare quanto non è conveniente che apprenda; e talvolta dovrete sviare un discorso e manipolarlo prudentemente per l'onore della rispettabile Fratellanza.

V. Comportamento in casa e nelle vicinanze

Dovete agire come si conviene a uomo morale e saggio; particolarmente non lasciate che la vostra famiglia, amici e vicini conoscano quanto riguarda la Loggia, ecc. ma saggiamente tutelate l'onore vostro e quello dell'antica Fratellanza, per ragioni da non menzionare qui. Voi dovete anche tutelare la vostra salute non intrattenendovi troppo a lungo o troppo lontano da casa, dopo che le ore di Loggia sono passate; ed evitando la ghiottoneria e l'ubriachezza, affinché le vostre famiglie non siano trascurate od offese, né voi inabilitati a lavorare.

VI. Comportamento verso un Fratello straniero

Lo esaminerete cautamente, conducendovi secondo un metodo di prudenza affinché non siate ingannati da un ignorante falso Pretendente, che dovrete respingere con disprezzo e derisione guardandovi dal fargli alcun segno di riconoscimento.

Ma se accertate che egli è un vero e genuino Fratello, dovete rispettarlo di conseguenza; e se egli è in bisogno, dovete aiutarlo se potete, oppure indirizzarlo dove possa venire aiutato. Dovete occuparlo per qualche giornata di lavoro oppure raccomandarlo perché venga occupato.

Ma non siete obbligati a fare oltre la vostra possibilità, soltanto a preferire un Fratello povero, che è un uomo buono e sincero, prima di qualsiasi altra persona povera nelle stesse circostanze.

Finalmente, tutti questi doveri voi dovete osservare ed anche quelli che vi saranno comunicati per altra via. coltivando l'amore fraterno, la pietra di fondazione e di volta, il cemento e la gloria di questa antica Fratellanza, evitando tutte le dispute e questioni, tutte le maldicenze e calunnie, non consentendo agli altri di diffamare qualsiasi onesto Fratello, ma difendendo il suo carattere e dedicandogli i migliori uffici per quanto consentito dal vostro onore e sicurezza e non oltre. E se qualcuno vi fa ingiuria, dovete rivolgervi alla vostra o alla sua Loggia e, dopo, appellarvi alla Gran Loggia nelle assemblee trimestrali e quindi alla Gran Loggia annuale, come è stato l'antico lodevole costume dei nostri antenati in ogni Nazione; non dovete intraprendere un processo legale a meno che il caso non possa venire risolto in altro modo e pazientemente affidatevi all'onesto e amichevole consiglio del Maestro e dei Compagni, allorché essi vogliono evitare che voi compariate in giudizio contro estranei e vi esortano ad accelerare il corso della giustizia, che così farete meglio l'interesse della Muratoria con migliore alacrità e successo; ma, rispetto a Compagni o Fratelli in giudizio, il Maestro e i Fratelli dovranno gentilmente offrire la loro mediazione, che a loro deve essere con riconoscenza affidata dai Fratelli contendenti; e se tale sottomissione è impraticabile, questi potranno condurre il loro processo o causa, senza animosità e senza collera (non nel modo comune), facendo, od omettendo quanto possa compromettere l'amore fraterno, e buoni uffici devono essere rinnovati e continuati; che tutti possano vedere la benefica influenza della Muratoria, come tutti i veri Muratori hanno fatto dal principio del mondo e faranno fino alla fine del tempo

Amen, così sia.



A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA UNIVERSALE

LIBERTÀ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

COMUNIONE ITALIANA

GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI LIBERI MURATORI D'ITALIA
(discendenza 1805)

Decreto 1/CC/99

NOI

CESARE COCCHI

GRAN MAESTRO DELLA MASSONERIA ITALIANA

Viste le deliberazioni della Gran Loggia del 16 Marzo 1999 E.:V.:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo unico:

**GLI STATUTI GENERALI DELL'ORDINE, ANNESSI AL PRESENTE DECRETO
ENTRANO IN VIGORE DA OGGI 16 MARZO 1999 E.:V.:**

Dato da Via F. P. Tosti 16/E, all 'Oriente di Roma nella Valle del Tevere
Il XVI giorno del 1° mese dell'anno di V.: L.: 5999 e dell'E.:V.: il 16 Marzo 1999.

IL GRAN MAESTRO
Cesare Cocchi



A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA UNIVERSALE

LIBERTÀ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

COMUNIONE ITALIANA

GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI LIBERI MURATORI D'ITALIA
(DISCENDENZA 1805)

STATUTI GENERALI DELL'ORDINE

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

La Massoneria è universale.

Intende alla elevazione morale e spirituale dell'uomo e dell'Umana Famiglia.

Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono nella Comunione Italiana in Logge sul territorio nazionale della Repubblica italiana.

Articolo 2

La Comunione della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia, discendenza del 1805, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massoneria Universale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine politico e sociale, nel più assoluto rispetto delle leggi e delle istituzioni dello Stato e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico:

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

Articolo 3

La Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia adotta rituali in accordo con gli Antichi Doveri, usi e costumi dell'Ordine, osserva il Monoteismo, apre il libro della legge sacra sull'ara del Tempio e vi sovrappone la squadra ed il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo nell'arte operativa: adotta la divisione della Massoneria Simbolica nei tre gradi d'Apprendista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del terzo grado, inizia solamente uomini, non è settaria, né politica, né religiosa.

Articolo 4

La Massoneria Italiana, con la denominazione storica Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia, è governata da un potere unitario ed indipendente sedente in Roma. È la sola legittima fonte d'autorità Massonica nei limiti territoriali Nazionali e nei confronti delle Comunioni Massoniche Mondiali.

È dotata di un labaro di colore verde e di un sigillo in oro di seguito riprodotto.



Articolo 5

Sono Organi della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia:

La Gran Loggia

Il Gran Magistero La Giunta Esecutiva

Il Consiglio dell'Ordine

Il Collegio Circostrizionale dei Maestri Venerabili

Le Logge

Gli Organi amministranti, moralmente, la Giustizia Massonica.

Di fronte alla Gran Loggia tutti gli Organi sono responsabili e così di fronte all'Organo di cui fa parte, ogni singolo elemento è responsabile degli atti inerenti alla propria Dignità cui è preposto.

Articolo 6

La Sovranità Massonica, nell'Ordine, risiede nella collettività dei Liberi Muratori riuniti nelle singole Logge della Comunione Italiana e si esercita nelle Assemblee Generali con mandato di rappresentanza fiduciaria. L'Assemblea di tutti i rappresentanti delle Logge della Comunione Italiana presieduta dal Gran Maestro, prende il nome di Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia (discendenza 1805). La Gran Loggia è la suprema e sovrana Autorità Massonica e solo essa ha il potere di emanare modificare ed abrogare le Leggi per il governo dell'Ordine, nel rispetto delle Libere istituzioni del Paese, nonché di regolare i rapporti e di abrogare accordi con le Comunioni Massoniche Mondiali.

Articolo 7

L'Oriente è il luogo in cui ha sede una Loggia

Articolo 8

La Gran Loggia può scambiare Garanti d'Amicizia, per proposta del Gran Maestro, con le Comunioni Massoniche Mondiali che rappresentino nel territorio, sul quale hanno Giurisdizione, una potenza Massonica ritualmente costituita con sovranità esclusiva: siano un'organizzazione indipendente che si autogoverni e che si uniformi ai principi dell'art. 3 e della Massoneria Universale.

Articolo 9

La Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia riconosce e scambia rapporti d'amicizia con il Rito Scozzese Antico ed Accettato ed il suo Supremo Consiglio legittimo, storico e regolare, riconosciuto dallo Stato e con i Riti di Perfezione di tradizione Massonica.

DEI LIBERI MURATORI

Articolo 10

Sono liberi Muratori soltanto i Fratelli Massoni che essendo stati iniziati con procedura Rituale tradizionale, legittima e regolare della Libera Muratoria sono attivi nelle Logge all'obbedienza della Gran Loggia Nazionale d'Italia o in quelle all'obbedienza di Gran Logge con le quali esista lo scambio di Garanti d'Amicizia o siano regolari, storiche e legittime.

Articolo 11

I Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevolmente Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni sociali: si devono reciprocamente insegnamento ed assistenza entro i limiti del giusto e dell'onesto e nel rispetto delle Leggi dello Stato; si riuniscono apertamente e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni morali massonici sul proprio onore e sulla propria coscienza.

Articolo 12

Per essere ammesso all'iniziazione o regolarizzazione Massonica oltre alla richiesta per iscritto controfirmata da un Fratello Maestro in una Loggia della Comunione, occorre il concorso delle seguenti condizioni:

- Età non minore di 18 anni compiuti;
- Costumi e reputazione irreprensibili (testimonianza di tre Fratelli Maestri);
- Libertà assoluta da ogni vincolo in contrasto con i principi e le finalità tradizionali della Massoneria Universale;
- Assoluta moralità civile - giuridica;
- Ammissione valida dopo tre votazioni;
- Provenire da Organizzazioni storiche, regolari e legittime;
- Nulla osta preventivo della Giunta Esecutiva.

Articolo 13

La Loggia in grado di apprendista, dopo aver informato il Collegio e ricevuto il Nulla osta dalla Giunta Esecutiva delibera con tre votazioni successive, in tre tornate, a scrutinio segreto a mezzo palle bianche e nere sulla domanda di ammissione. Essa deve essere corredata da notizie esaurienti sulla vita del richiedente e da tre tavole informative di Fratelli Maestri. Un solo voto contrario è dato per errore se non motivato subito, riservatamente, al Maestro Venerabile. Due o più voti contrari ritengono respinta la domanda nella Comunione Italiana e se ne dà comunicazione al Gran Maestro. I Fratelli in ogni modo sono tenuti, moralmente, a giustificare il voto contrario al Maestro Venerabile.

Analogamente per le affiliazioni e regolarizzazioni.

Il neofita ammesso presta, nella cerimonia di iniziazione, giuramento morale di fedeltà all'Ordine, nel rispetto degli Ordinamenti dello Stato, con le modalità di tradizione, dopo aver ricevuto il nullaosta preventivo della Giunta Esecutiva.

L'affiliato o il regolarizzato, afferma la fedeltà ai principi della Massoneria Universale e prestano giuramento, d'obbedienza morale, alla Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia ed al Maestro Venerabile della Loggia.

Articolo 14

I Liberi Muratori si distinguono nell'Ordine, in Apprendisti, Compagni e Maestri, corrispondenti al 1°, 2° e 3° grado simbolico.

Un apprendista non può passare a Compagno se non dopo un anno di vita massonica, né un Compagno a Maestro, dopo un anno d'anzianità nel grado, se non abbia dato prova di cultura Massonica e rispetto della Tradizione. L'iniziazione nei gradi è subordinata al nullaosta del

Gran Maestro. La Loggia, in grado di Maestro, può avanzare eccezionalmente richiesta motivata, al Gran Maestro, per l'abbreviazione dei termini.

Articolo 15

Ogni Libero Muratore ha il diritto-dovere di partecipare, secondo le norme tradizionali, alle riunioni della sua Loggia e delle Logge della Comunione come visitatore, con facoltà di prendervi la parola e di votare su ogni argomento escluso le finanze di Loggia e le elezioni delle cariche interne e deve giustificare le sue assenze per giusta causa.

Articolo 16

Premessa la condizione indelebile di “iniziato” e la non cancellazione dell’iniziazione massonica ricevuta nei gradi, i Liberi Muratori si dividono in:

ATTIVI (Fratelli frequentanti nelle Logge);

NON ATTIVI (Fratelli non frequentanti o allontanati dall’Ordine con motivazione dichiarata per giusta causa valutata dal Maestro Venerabile).

DEI CORPI MASSONICI

LE LOGGE

Articolo 17

Le Logge sono particolari aggregati di Liberi Muratori, costituite per lo svolgimento del lavoro massonico.

La Loggia è costituita dal Maestro Venerabile, Primo Sorvegliante, Secondo Sorvegliante, Oratore, Segretario, Tesoriere, dagli Ufficiali previsti dalle tradizioni nonché da quanti Fratelli essa raccolga, riuniti ed Operanti in virtù ed in conformità di una bolla emessa dal Gran Maestro o in possesso per storicità.

Ogni Loggia è distinta con una denominazione ed un numero, che non possono essere variati senza l'approvazione del Gran Maestro.

Il Maestro Venerabile e i Sorveglianti costituiscono il Consiglio delle Luci; ad esso possono essere invitati l’Ex Maestro Venerabile e quanti altri Fratelli il Maestro Venerabile ritiene siano utili in considerazione agli argomenti da trattare.

I poteri, i diritti ed i doveri di una Loggia sono stabiliti dagli Statuti Generali dell’Ordine e dalle deliberazioni della Gran Loggia; in tale ambito la Loggia è sovrana.

Articolo 18

Per fondare una Loggia è necessario il concorso di sette Fratelli, di cui almeno cinque Maestri, e non può riunirsi prima che il verbale di costituzione non sia approvato dalla Giunta esecutiva ed il Gran Maestro non abbia emesso regolare bolla di fondazione.

Articolo 19

Ogni Loggia, nelle norme della Tradizione, nell'epoca stabilita dal Gran Maestro, procede al rinnovo delle cariche dei Dignitari di Loggia a maggioranza assoluta sulla terna indicata dai

Fratelli Maestri, tenendo presente che il Maestro Venerabile, i Dignitari e gli Ufficiali di Loggia durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Maestro Venerabile può essere rieletto soltanto per due volte consecutive.

Per essere eletto Maestro Venerabile occorrono almeno tre anni d'anzianità nel grado e aver ricoperto un posto di Sorvegliante.

Il Maestro Venerabile presiede, governa e rappresenta la Loggia. La sua persona è sacra ed inviolabile, e sacra ne è la Sua autorità. È coadiuvato dai suoi Sorveglianti.

Assume il ruolo di Ex Maestro Venerabile, per quanti anni il Suo Successore rimane in carica.

Articolo 20

Nel rito dell'insediamento il Maestro Venerabile con i Dignitari giurano, dopo il nulla osta del Gran Maestro, alla presenza di tutti i Fratelli di Loggia sulla seguente formula:

“Io sottoscritto, della Rispettabile Loggia..... all'Oriente di, all'Obbedienza della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia (discendenza 1805), nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana, liberamente e spontaneamente, sul mio onore e sulla mia coscienza, giuro di tutelare e difendere gli interessi morali e materiali e la dignità della Loggia; di adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla mia carica nell'intento di cooperare con perseveranza alla diffusione dei principi massonici ed al decoro dell'Istituzione, di osservare in ogni evenienza gli Statuti Generali dell'Ordine e le deliberazioni degli Organi della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia”

Articolo 21

Ogni Loggia lavora nei tre gradi almeno una volta il mese. Essa si fregia di un labaro, un sigillo, della bandiera nazionale; il loro uso in pubblico è subordinato all'autorizzazione del Gran Maestro.

Articolo 22

Una Loggia è disciolta, con decreto del Gran Maestro, dopo deliberazione di Gran Loggia se:

il numero dei Fratelli discende sotto di sette;

su deliberazione spontanea motivata di tre quarti del piè di lista attivo;

se soggetta a grave colpa Massonica e ritenuta colpevole.

DELLA GRAN LOGGIA

Articolo 23

Le riunioni di Gran Loggia ordinaria e straordinarie si tengono di regola in Roma. Ne sono membri di diritto i Venerabili regolarmente insediati nell'anno Massonico in corso; essi hanno diritto di voto deliberativo. Sono membri di diritto: i componenti del Gran Magistero - i componenti della Giunta esecutiva in carica - i Grandi Ufficiali e i Membri della Corte Centrale - gli ex Gran Maestri. Sono visitatori d'onore: i Gran Maestri Onorari - i Capi dei Corpi Massonici Rituali riconosciuti - i rappresentanti delle Comunioni Mondiali riconosciute in rapporto di amicizia - i Garanti d'Amicizia presso le stesse Comunioni Mondiali. Le sedute di Gran

Loggia sono valide con la presenza di almeno due terzi delle Logge aventi diritto. La Gran Loggia lavora in camera di Maestro ed è presieduta dal Gran Maestro o nel caso di sua assenza da uno degli aggiunti.

Articolo 24

La Gran Loggia si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per:
Esaminare le relazioni morali del Grande Oratore, del Gran Segretario, del Gran Tesoriere e dell'Architetto Revisore; per deliberare provvedimenti in ordine agli argomenti che emergono dalle relazioni medesime e per proposte del Gran Maestro.
Deliberare sugli argomenti stabiliti dagli Statuti Generali dell'Ordine e proposti dalla Giunta esecutiva, posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti validi, con palle bianche e nere o voto palese auto richiesto.

Articolo 25

La Gran Loggia si riunisce in sessione straordinaria, per richiesta del Gran Maestro o per domanda motivata di almeno un terzo delle Logge della Comunione Italiana.

Articolo 26

Nelle norme della tradizione e nell'epoca stabilita dal Gran Maestro, dopo che le Logge hanno inviato alla Gran Segreteria le terne con i nominativi per il rinnovo delle cariche di Gran Loggia, i Fratelli, aventi diritto al voto, eleggono a scrutinio segreto e con maggioranza assoluta, i fratelli che tra le terne hanno ricevuto il maggior numero di voti nella Comunione:

IL GRANDE MAGISTERO (Gran Maestro - due Aggiunti al Gran Maestro) ed i Grandi Dignitari, tra i Fratelli che abbiano almeno sette anni di vita Massonica nel grado di Maestro. Il Gran Maestro ed i suoi Aggiunti devono aver ricoperto la dignità di Maestro Venerabile in Loggia;

Il COLLEGIO DEGLI ARCHITETTI REVISORI, costituito da tre membri, scegliendone il Presidente nel più anziano in età Massonica e due Giudici della Corte Centrale.

Il Gran Maestro rimane in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente soltanto per altri due trienni.

Gli altri parimenti sono rieleggibili non più di due volte consecutive, tranne il Gran Segretario ed il Gran Tesoriere. Sia il Gran Segretario che il Gran Tesoriere debbono eleggere il domicilio nel capoluogo.

In caso di mancanza e/o vacanza di Dignitari, il Gran Maestro provvede alla loro sostituzione, fino alla successiva elezione, scegliendoli fra i Venerabili. Egli nomina anche i Grandi Ufficiali che hanno la scadenza statutaria.

Articolo 27

Ogni Loggia, rappresentata dal Maestro Venerabile o suo delegato, ha diritto ad un voto, se in regola con le norme tradizionali di Lavoro muratorio attivo, dietro vaglio della Giunta esecutiva.

DEL GRANDE MAGISTERO

Articolo 28

Il Grande Magistero è composto dal Gran Maestro e dai suoi due Aggiunti.
Il Gran Maestro è il depositario della tradizione massonica ed è il Presidente della Comunione Italiana dei Liberi Muratori, che rappresenta presso le Comunioni mondiali e nel mondo profano. Egli ripete la sua autorità solo alla Gran Loggia e agli Statuti Generali dell'Ordine.
Convoca e presiede la Gran Loggia, la Giunta Esecutiva e ogni altro consesso cui partecipa.
Promulga e fa eseguire le deliberazioni di Gran Loggia e della Giunta Esecutiva.
Rilascia Bolle di fondazione delle Logge ed i diplomi dei gradi. Autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo profano riguardanti la Massoneria Italiana.
Trasmette la parola annuale alle Logge ed ai Maestri Venerabili nei Solstizi.
Esercita ogni altra attribuzione di carattere tradizionale purché non in contrasto con gli Statuti dell'Ordine.
Può “*motu proprio*” iniziare e aumentare il salario.
Presiede permanentemente la Commissione per le relazioni con le Commissioni Mondiali.
Esercita il diritto di Grazia.

Articolo 29

Gli Aggiunti al Gran Maestro collaborano con Lui, il più anziano Lo sostituisce in sua assenza motivata temporanea. In caso di vacanza assumono potere in funzioni d'ordinaria amministrazione con l'impegno di convocare, entro tre mesi, la Gran Loggia Straordinaria per le nuove elezioni.

Articolo 30

La Gran Loggia, per proposta della Giunta esecutiva, può nominare sino a Sette Gran Maestri Onorari.

DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 31

La Giunta esecutiva è composta dal Gran Maestro che la convoca e la presiede, dai suoi due Aggiunti, dai Grandi Dignitari e dal Presidente degli Architetti revisori e due membri del Consiglio dell'Ordine.
Fanno parte della Giunta con voto consultivo gli Ex Gran Maestri.

Articolo 32

La Giunta esecutiva è l'organo amministrativo della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia si raduna in linea di massima ogni 60 giorni o su convocazione del Gran Maestro:
Dà esecuzione agli Statuti generali dell'Ordine e alle deliberazioni di Gran Loggia;
Procede allo scambio dei Garanti d'amicizia e li nomina con decreto del Gran Maestro;
Tiene il libro d'oro dell'Ordine;
Autorizza la formazione di Logge nella Comunione Italiana;

Propone lo scioglimento di Logge documentandolo;
Tiene aggiornate le tabelle della Comunione attraverso il Gran Segretario;
Esamina ed approva i regolamenti interni delle Logge in accordo con gli Statuti generali dell'Ordine;
Concede l'*exeat* ai Fratelli da Oriente ad Oriente o per gemmazione di nuove Logge, su richiesta della Loggia di appartenenza e quella di affiliazione, previa documentazione;
Discute e delibera argomenti che sono sottoposti dal Gran Maestro;
Ratifica ritualmente il depennamento dei Fratelli ed il passaggio nella qualifica dei non attivi, dietro documentazione competente;
Rimane in carica sino all'insediamento della nuova Giunta eletta in Gran Loggia.

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Articolo 33

Il Consiglio dell'Ordine è costituito dai Presidenti dei Collegi Circostrizionali ed è presieduto dal Gran Maestro o dai suoi Aggiunti per delega.

Esso è organo di consultazione ed informazione per il Gran Maestro e per la Giunta Esecutiva, infatti si riunisce su convocazione del Gran Maestro semestralmente di norma.

Propone nel suo interno i due membri più anziani per la rappresentanza nella Giunta Esecutiva.

Sono suoi compiti:

- Interpretare le Costituzioni;
- È tramite tra le Logge, il Gran Maestro e la Giunta Esecutiva;
- Propone per il bene dell'Ordine e delle Logge in particolare;
- Esprime pareri su argomenti proposti dal Gran Maestro;
- Ha diritto di essere informato sull'attività del Gran Maestro e della Giunta Esecutiva;
- Può richiedere, all'unanimità, la convocazione della Gran Loggia.

DEL COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DEI MAESTRI VENERABILI

Articolo 34

In una Circostrizione, in generale corrispondente alle regioni dello Stato, in cui lavorano più di tre Logge, è costituito il Collegio Circostrizionale presieduto dal Venerabile più anziano in età Massonica che dura in carica tre anni.

Sono membri del Consiglio Circostrizionale i membri della Giunta Esecutiva presenti nella Circostrizione.

È dovere morale di quest'organo:

- a) Collegare ed agevolare il lavoro delle Logge della Circostrizione nell'armonia unanime e fraterna;
- b) Venire a conoscenza delle domande d'ammissione alla Famiglia negli Orienti e darne diffusione per maggiore conoscenza e quindi valutazione.

Esso si riunisce, secondo l'opportunità e la necessità, per convocazione del Presidente o per richiesta motivata delle Logge e promuove periodicamente opportuni Lavori a Logge riunite.

DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Articolo 35

Il patrimonio della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia è dichiarato intangibile con voto della Gran Loggia 16 marzo 1999 E.:V.:

Fanno parte di esso:

le decorazioni e gli emblemi massonici e gli oggetti di carattere storico ed artistico.

La conservazione e l'amministrazione del patrimonio è affidata al Gran Segretario e al Gran Tesoriere.

Articolo 36

Le entrate della gestione ordinaria sono costituite dai proventi del patrimonio, dai contributi volontari delle Logge nei loro gradi. Le entrate straordinarie sono costituite dai lasciti ereditari e donazioni.

Articolo 37

Le uscite sono costituite dalle normali spese di gestione, documentate.

Articolo 38

La Gran Loggia elegge il collegio degli Architetti Revisori composto da tre membri che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

La presiede il membro più anziano in età Massonica. Essi controllano l'amministrazione e la gestione finanziaria e patrimoniale e ne redigono relazione per gli atti di Gran Loggia, a parità di bilancio.

DELLA GIUSTIZIA MASSONICA

Articolo 39

I Liberi Muratori della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia si dividono in attivi e non attivi.

Sono attivi:

- i Fratelli che frequentano i Lavori dell'Arte muratoria nelle Logge della Comunione e adempiono ai doveri.

Sono non attivi:

- i Fratelli dispensati dalla frequenza e dal compimento dei Doveri con ragione documentata e previo nulla osta del Gran Maestro;

- i Fratelli che chiedono di essere depennati con ragione documentata e previo nulla osta del Gran Maestro;

- i Fratelli che sono depennati, per espulsione dall'Ordine con ragione documentata e ratificata, dal Maestro Venerabile di Loggia, dall'Oratore e dal Segretario, ovvero dalla Corte Centrale con ratifica amministrativa della Giunta esecutiva.

Articolo 40

La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di fraternità, di equità e di umanità. L'incolpato ha diritto alla contestazione delle accuse e alla difesa e fin quando non è emessa condanna con parere motivato e comprovato è considerato innocente.

Articolo 41

Costituiscono colpa Massonica:

Ogni atto in violazione alle leggi della Repubblica Italiana, ai principi della Massoneria Universale e agli Statuti Generali dell'Ordine;

Ogni azione contraria alla lealtà, all'onore e alla dignità della persona umana;

Ogni violazione ai doveri massonici nei confronti dei Fratelli e degli Organi della Gran Loggia. Ai doveri di cittadino dello Stato, opportunamente documentati.

Articolo 42

I Fratelli riconosciuti colpevoli sono punibili con l'allontanamento dall'Ordine e quindi l'espulsione.

Articolo 43

Le Logge ritenute responsabili di colpa Massonica sono punibili con la demolizione ratificata in Gran Loggia.

Articolo 44

La giustizia dell'Ordine è amministrata in nome della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia e le sentenze sono intestate con la formula: A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:, e debbono essere motivate e comprovate.

Articolo 45

Gli Organi della Giustizia Massonica sono:

I Tribunali di Loggia.

La Corte Centrale della Gran Loggia.

Articolo 46

Il Tribunale di Loggia è composto dal Maestro Venerabile che la presiede e da due Giudici eletti in Loggia, fra i Maestri con sette anni d'anzianità nel grado. Esso giudica i Fratelli di Loggia.

Articolo 47

La Corte Centrale della Gran Loggia è costituita dall'Aggiunto al Gran Maestro più anziano in età Massonica, dal Gran Segretario, dal Grande Oratore e due Giudici eletti in Gran Loggia tra

i Maestri con sette anni d'anzianità in grado di Maestro. Hanno voto deliberativo i Giudici e l'Aggiunto al Gran Maestro.

È procuratore il Grande Oratore.

Il Gran Segretario redige verbale da ratificare amministrativamente in Giunta Esecutiva.

La Corte Centrale giudica i Maestri Venerabili e le Logge.

Ogni procedimento deve essere espletato, compiutamente, nel termine di 3 mesi e può essere appellato al Gran Maestro.

Articolo 48

Per tradizione è operante nella Comunione Italiana la Loggia di ricerca sotto il titolo distintivo **“Quatuor Coronati”**. È suo esclusivo compito lo studio storico-storiografico su argomenti specifici riguardanti la storia della Massoneria nel mondo, in particolare in Italia, nei suoi vari aspetti, che vengono esplicitati attraverso atti pubblicati anche nel mondo profano.

La **“Quatuor Coronati”** mantiene doverosi contatti con gli Enti di cultura nel mondo e con le tradizionali Logge di ricerca delle Giurisdizioni estere. Si riunisce almeno una volta l'anno con comunicazione plenaria nella Comunione Italiana, nella sede centrale in Roma, per adempiere alla scelta dell'argomento annuale da trattare e ricercare; contemporaneamente alle date statuite per eleggere le cariche di Loggia, di senso onorifico.

Essa è formata da almeno sette Fratelli Maestri, designati dalla Gran Loggia per proposta del Gran Maestro, in prima costituzione. Susseguentemente possono essere cooptati all'unanimità Fratelli Maestri, anche detti Fratelli corrispondenti od onorari.

I componenti debbono essere documentatamente esperti della storia della Massoneria.

NORME TRANSITORIE

Il Gran Maestro provvederà con propri Decreti e Balaustre a normalizzare il compimento dei lavori ed accettare la formulazione di regolamenti interni di Loggia da proporre alla Giunta Esecutiva, in accordo con gli Statuti Generali.